



TRIBUNALE DI PERUGIA

Il Giudice del lavoro

Nella causa iscritta al n. 1856 R.G. anno 2011

Promossa da:

- Avv. Laila Altobelli -

contro:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA -
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

- Avv.ra Distr.le dello Stato -

e nei confronti di:

-Avv. Federica Boldrini -

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 ottobre
2011 all'esito della costituzione del terzo chiamato Prof.

... ;

Letti gli atti e sentiti i procuratori delle parti costituite;

OSSERVA

La ricorrente si duole della illegittimità delle nomine in ruolo fatte dall'Ufficio scolastico Regionale per la classe di concorso A 048 per il nuovo anno scolastico 2011/2012 attingendo per uno dei due posti assegnati dalla graduatoria provinciale ad esaurimento

2009/2011 con retrodatazione giuridica dall'anno scolastico 2010/2011 e per l'altro posto dalla graduatoria formata per il successivo triennio 2011/2014 con decorrenza dall'anno scolastico 2011/2012.

Nella prima di dette due graduatorie, infatti, la ricorrente era rimasta collocata in coda perché proveniente da provincia diversa, in applicazione del D.M. n. 42/2009 nonostante il suo punteggio fosse superiore a quello dello stesso collega da tale graduatoria estratto per l'assegnazione del posto di ruolo, mentre nella seconda graduatoria era risultata seconda, quindi esclusa.

La ricorrente sostiene, precisamente, l'illegittimità del criterio di inserimento "in coda", piuttosto che "a pettine" dei docenti provenienti da altre Province, posto alla base della formazione della prima delle dette due graduatorie, richiamando in proposito la sopravvenuta Sentenza della Corte Costituzionale n. 41 del 7.2.2001 e sottolineando come la stessa Amministrazione, con D.M. n.44/2011 avesse previsto quello "a pettine" come unico criterio di inserimento nella graduatoria del triennio successivo .

Lamenta la ricorrente anche l'illegittimità della riduzione operata dall'Amministrazione convenuta a soli due posti di quelli da assegnare in ruolo, a fronte dei tre posti in organico disponibili.

Afferma in conclusione la ricorrente il proprio diritto a vedersi assegnare uno dei posti di ruolo e quanto al pericolo di danno irreparabile che dalla mancata assegnazione le starebbe derivando rappresenta il suo stato di insegnante precaria, ormai da oltre un quindicennio, e le conseguenze economiche del relativo differente trattamento, sottolineando che una pronuncia "ex post" meramente risarcitoria non avrebbe comunque potuto essere equivalente ad una immediata nomina in ruolo.



Il contraddittorio è stato integrato nei confronti dell'insegnante nominato in ruolo dalla graduatoria 2009/2011 che vanta un ovvio interesse giuridico – contrario” all'accertamento delle illegittimità denunciata con il ricorso.


RILEVA

La ricorrente è un'insegnante “ precaria”, in quanto tale di volta per volta assunta con contratti a tempo determinato, e già alla data del deposito del ricorso prestava servizio presso l'Istituto tecnico “
” di [] con contratto a tempo determinato stipulato a decorrere dall'inizio del corrente anno scolastico per diciannove ore complessive e di durata annuale, quindi con scadenza al 31 Agosto 2012.

Per quanto nozione basilare, merita ricordare che l'accoglimento della domanda cautelare presuppone la verifica, pur nell'ottica di un vaglio sommario, della sussistenza tanto del diritto preteso che del pericolo imminente di un pregiudizio grave ed irreparabile che deriverebbe al diritto cautelando a causa del decorso del tempo necessario ad ottenere una pronuncia nel merito.

Detto pregiudizio è ravvisabile laddove vengano lese situazioni soggettive non adeguatamente ristorabili in via postuma, vuoi per la loro natura (diritti aventi contenuto non patrimoniale), vuoi per la loro funzione (diritti di credito finalizzati alla tutela di diritti non patrimoniali).

E' allora compito del Giudice verificare rigorosamente la sussistenza di entrambi i requisiti posti dalla legge per l'accesso alla tutela d'urgenza, atteso che detta tutela ha carattere eccezionale che consente di abbreviare i tempi della pronuncia, sebbene interinale, all'esito di una delibazione meramente sommaria.



Nel caso di specie ritiene questo Giudice che le allegazioni proposte in proposito da parte ricorrente non consentano di ravvisare gli estremi del pur paventato “periculum in mora”.

Ed, infatti, la ricorrente attualmente insegna in forza di incarico annuale e grazie alla posizione che già ricopre nella graduatoria relativa al triennio 2011/2014 (secondo posto ove al primo in graduatoria è stato già assegnato quest’anno un posto di ruolo) è del tutto improbabile che nel prossimo anno scolastico ella non riceva, quanto meno, altro analogo incarico se non, piuttosto, consegua un posto in ruolo.

La differenza economica di trattamento tra i docenti “ precari” e quelli in ruolo- peraltro non quantificata dalla ricorrente- non attenendo comunque al trattamento retributivo base non può in ogni caso precludere alla ricorrente ed alla sua famiglia il diritto a conservare l’esistenza libera e dignitosa che il principio Costituzionale invocabile impone ad inemendabile garanzia del lavoratore.

Non può poi convenirsi con la difesa della ricorrente che la pronuncia in sede di merito che ella si auspica e che ha già ritualmente sin da ora indicato, comporti un mero ristoro economico non equivalente alle conseguenze dell’immediata immissione in ruolo su ordine del Giudice che oggi aziona in via cautelare.

In realtà all’accertamento della illegittimità rappresentata dalla ricorrente conseguirebbe la declaratoria del diritto alla retrodatazione della sua immissione in ruolo e, quindi, alla ricostruzione della sua carriera in termini giuridici oltre che economici.

Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, non sussistendo uno dei due necessari requisiti per l’accesso alla misura



in via cautelare azionata, la domanda in tal senso proposta dalla
ricorrente non può trovare accoglimento.

Ciò esime il Giudicante dall'analisi sulla sussistenza del requisito
dell'apparente fondatezza del diritto fatto valere.

Proprio in considerazione di quanto sopra appare equo
compensare le spese di giudizio integralmente tra tutte le parti.

P. Q. M.

Visti gli artt. 669 bis e seg., 700 C.p.C.;

RESPINGE

Il ricorso proposto in via cautelare e d'urgenza da

Spese di giudizio interamente compensate.

Perugia, 21 Novembre 2011

Il Giudice del Lavoro
Dr. Simonetta Liscio

Depositato in Cancelleria

Perugia, il 21-11-11

CANCELLIERE
Dr. Antonello Pieroni